

CORSO DI ALTA FORMAZIONE

IL CONSULENTE TECNICO E IL PERITO NEL PROCESSO CIVILE, PENALE E TRIBUTARIO

II GIORNATA – 10 marzo 2025

***“Il tentativo di conciliazione: obbligatorietà, limiti,
modalità di svolgimento, verbalizzazione
dell’accordo, l’informativa al Giudice***

Dott.ssa Patrizia Marchetti

L'attività del C.T.U. nei procedimenti civili

- **Importanza del C.T.U.**
- Il C.T.U. ha un ruolo centrale nel giudizio civile.
- La relazione del C.T.U. è indispensabile per decidere l'esito della controversia.
- **Competenze necessarie**
- Competenze scientifiche e professionali.
- Cognizioni giuridiche e linguaggio giuridico.
- Competenze nell'ambito della conciliazione
- **Rispetto del principio del contraddittorio**
- Tutte le parti devono essere messe in condizione di conoscere e interloquire.
- **Doppio ruolo del C.T.U.**
- Rispondere ai quesiti del magistrato
- Conciliatore in ossequio ai principi di terzietà, autorevolezza e competenza.

Il tentativo di conciliazione: obbligatorietà

Il CTU, di per sé, non ha il dovere di esperire alcun tentativo di conciliazione tra le parti, ad eccezione dell'ipotesi di:

- ✧ Esame contabile (art. 198, comma 1, c.p.c.)
- ✧ Conciliazione durante la consulenza tecnica preventiva (art. 696 *bis* cpc)
- ✧ Conciliazione richiesta dal G.I. nel quesito

Decreto Ministero della Giustizia n. 109 del 4/8/2023

Competenze tecniche conciliative

Il DM 109/2023 prevede per ciascun consulente dell'albo siano indicati **il possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite anche mediante percorsi formativi**

Il c.t.u. deve possedere comprovata esperienza e competenza:

- ✧ sul piano della gestione delle relazioni -comunicazione
- ✧ sul piano delle situazioni di litigiosità - gestione del conflitto
- ✧ sul piano del componimento conciliativo - negoziali

Art. 90 disp. att. cpc Indagini del consulente senza la presenza del giudice

1. Il consulente tecnico che, a norma dell'articolo 194 del Codice, è autorizzato a compiere indagini senza che sia presente il giudice, deve **dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni**, con dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere.
2. Il consulente non può ricevere altri scritti defensionali oltre quelli contenenti le osservazioni e le istanze di parte consentite dall'articolo 194 del Codice.
3. In ogni caso deve essere comunicata alle parti avverse copia degli scritti defensionali.

Le “**parti**” cui si riferisce l'art. 90, comma 1, disp. att. c.p.c. sono **i procuratori costituiti ex art. 170 c.p.c.** e non le parti personalmente.

Art. 170 c.p.c. Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento

Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.

E' sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto anche se il procuratore è costituito per più parti.

Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato o, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.

Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito oppure mediante notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eletto come domicilio digitale speciale.

Si applicano, per le comunicazioni, l'articolo 136, terzo comma, e, per le notificazioni, l'articolo 149-bis, settimo comma o le disposizioni, contenute nelle leggi speciali, disciplinanti l'impossibilità di esecuzione e l'esito negativo delle notificazioni effettuate dagli avvocati.

Art. 84 c.p.c Poteri del difensore

Quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, **questi può compiere e ricevere, nell'interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo** che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati.

In ogni caso non può **compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa**, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.

Art. 87 c.p.c. Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico

La parte può farsi assistere da uno o più avvocati, **e anche da un consulente tecnico** nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice.

Il tentativo di conciliazione: obbligatorietà

Art. 198 c.p.c Esame contabile

Quando è necessario esaminare **documenti contabili e registri**, il giudice istruttore può darne incarico al consulente tecnico, affidandogli il compito di **tentare la conciliazione delle parti**.

Il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi tuttavia senza il consenso di tutte le parti, **non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione** di cui all'[articolo 195](#).

Esame contabile (segue)

Ipotesi di quesiti concernenti:

- Correttezza annotazioni contabili
- Ricostruzione di estratti conto
- Valutazione della correttezza di determinate appostazioni in bilancio

Possibili finalità delle indagine:

- Accertare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile di una società e del suo concreto funzionamento
- Accertare la conformità del bilancio alle norme che lo disciplinano
- Ricostruzione di operazioni finanziarie
- Valutazioni di aziende o di quote societarie
- Individuazione del momento in cui la società ha perso il capitale ai fini della valutazione della responsabilità degli amministratori. e quantificazione del relativo danno; etc. ...

I poteri e le facoltà attribuiti alle PARTI personalmente durante le udienze.

Art. 129 c.p.c. Doveri di chi interviene o assiste all'udienza

Chi interviene o assiste all'udienza non può portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio.

È vietato fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo.

I poteri e le facoltà attribuiti alle PARTI personalmente durante le udienze

Art. 84 disp. att. cpc Svolgimento delle udienze

- 1 Le udienze del giudice istruttore non sono pubbliche.
- 2 Per ciascuna causa sono ammessi davanti al giudice i difensori delle parti e le parti stesse. **Queste debbono assistere alla udienza in silenzio**, salvo che non ottengano dal giudice, a mezzo del proprio difensore, l'autorizzazione ad interloquire.
- 3 Le parti e i loro difensori non possono dettare le loro deduzioni nel processo verbale se non ne sono autorizzati dal giudice.

I poteri e le facoltà attribuiti alle PARTI personalmente

Ai sensi dell'art. 206 c.p.c. le parti possono assistere personalmente anche all'assunzione dei mezzi di prova

In sintesi

La parte può assistere alle udienze, ma in silenzio e può rivolgersi al giudice solo tramite il suo difensore, previa autorizzazione, oppure può dialogare con il giudice allorché viene interrogata, liberamente o formalmente.

I poteri e le facoltà delle PARTI durante le operazioni peritali

Art. 194 c.p.c. Attività del consulente

Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi.

Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo,

le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.

I poteri e le facoltà dei CTP durante le operazioni peritali

Sent. Cass. 1763/2024 Prima sezione Civile

*«Invero, deve ritenersi, con la migliore dottrina che **il consulente di parte sia mero ausiliare della parte chiamato ad esprimere manifestazioni di scienza (e non di volontà), peraltro limitatamente al profilo tecnico, - proprio in base a quanto precisato nella parte finale del secondo comma dell'art. 201 cod. proc. civ – da ciò desumendosi che lo stesso non sia abilitato al compimento delle attività tipiche del difensore (..)»***

*«i consulenti tecnici di parte, siccome chiamati ad esprimere manifestazioni non di volontà, ma di scienza, ove raggiungano un accordo nelle rispettive conclusioni, non pongono in essere alcun atto transattivo in ordine al diritto controverso, né vincolano il giudice a recepire le conclusioni stesse», ragion per cui **«le affermazioni del c.t.p. e le dichiarazioni riportate in verbali di operazioni o contenute nel proprio elaborato ammissive di fatti sfavorevoli al proprio assistito, non hanno valore confessorio, non essendo vincolanti per la parte rappresentata»***

Art. 195 c.p.c. Processo verbale e relazione

Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.

Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.

La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale **le parti** devono trasmettere al consulente **le proprie osservazioni sulla relazione** e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare la relazione, **le osservazioni delle parti** e una sintetica valutazione sulle stesse.

La conciliazione

Il corpus normativo di riferimento in tema di conciliazione è essenzialmente rappresentato dagli articoli 185, 185 *bis*, 198, 199 e 200 e 696 *bis* del c.p.c.

Art. 185 cpc	Tentativo di conciliazione
Art. 185 <i>bis</i> cpc	Proposta di conciliazione del giudice
Art. 198 cpc	Esame contabile
Art. 199 cpc	Processo verbale di conciliazione
Art. 200 cpc	Mancata conciliazione
Art. 696 <i>bis</i> cpc	Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite

Conciliazione giudiziale

Art. 185 c.p.c. Tentativo di conciliazione

Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime **al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione**. Il giudice istruttore ha altresì facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. **La procura** deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata **e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia**. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116. **Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione**, nel rispetto del calendario del processo. **Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.**

Conciliazione giudiziale

Art. 88 disp. att. cpc - Processo verbale di avvenuta conciliazione

La convenzione conclusa tra le parti per effetto **della conciliazione davanti al giudice istruttore** è raccolta in separato processo verbale, sottoscritto dalle parti stesse, dal giudice e dal cancelliere.

Quando il verbale di udienza, contenente gli accordi di cui al primo comma ovvero un verbale di conciliazione ai sensi degli articoli 185 e 420 del codice, è redatto con strumenti informatici, della sottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori tiene luogo apposita dichiarazione del giudice che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati. Il verbale di conciliazione recante tale dichiarazione ha valore di titolo esecutivo e gli stessi effetti della conciliazione sottoscritta in udienza.

Se la conciliazione avviene tra i procuratori non autorizzati a conciliare, il giudice ne prende atto nel processo verbale di udienza e fissa un'udienza per la comparizione delle parti e per la formazione del processo verbale indicato nel comma precedente.

Se le parti non risiedono nella circoscrizione del giudice, questi può autorizzarle a ratificare la convenzione conclusa dai procuratori con dichiarazione ricevuta dal cancelliere della pretura della loro residenza o, se il luogo di residenza non è sede di pretura, da notaio, fissando all'uopo un termine. La dichiarazione di ratifica è unita al processo verbale di udienza contenente la convenzione.

Conciliazione nel sub-procedimento peritale

Quando la conciliazione viene raggiunta dal CTU, durante le attività autonomamente svolte, si possono presentare quattro diversi scenari:

1. in alcuni casi il conferimento di un incarico conciliativo al CTU è previsto dalla legge (art. 198 cpc e 696 bis cpc)
2. Il giudice può attribuire tale compito al CTU nel quesito sulla base di una valutazione discrezionale, nell'esercizio del proprio potere di direzione del procedimento (art. 175 cpc)
3. il CTU non incontra comunque alcun divieto se, pur in difetto di esplicita delega, cerca di indurre le parti alla composizione della lite
4. infine possono essere le stesse parti a ricercare e trovare l'accordo in sede di operazioni peritali

Art. 199 c.p.c. - Processo verbale di conciliazione

Se le parti si conciliano, si redige processo verbale della conciliazione, che è **sottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico** e inserito nel fascicolo d'ufficio.

Il giudice istruttore **attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo** al processo verbale

Conciliazione nel sub-procedimento peritale secondo quanto previsto dagli artt. 198-199 c.p.c.

Nel caso in cui il CTU riesca a conciliare le parti nell'ambito di incarico in processo di cognizione avente ad **oggetto l'esame contabile**, la conciliazione è attività riconosciuta e prevista dalla legge

- ✧ In tali casi l'accordo può essere allegato al verbale, sottoscritto dal consulente, dalle parti e dai rispettivi legali e trasmesso al giudice
- ✧ L'accordo potrebbe però, per scelta od opportunità delle parti non essere trasmesso al giudice. In tal caso è assolutamente necessario che il consulente relazioni al Giudice l'andamento delle operazioni peritali fino a quel momento svolte allegando documentazione delle parti comprovante quanto meno la loro volontà conciliativa e rimettendosi infine al Giudice per ogni eventuale diversa decisione e/o interpretazione degli atti.

Conciliazione nel sub-procedimento peritale secondo quanto previsto dagli artt. 198-199 c.p.c. (segue)

Il verbale di conciliazione avanti il CTU è un atto processuale, di per sé idoneo a determinare l'estinzione del giudizio, una volta controllato e dichiarato esecutivo dal giudice.

La sottoscrizione da parte del CTU e la verifica sempre ad opera dell'ausiliario d'ufficio dei poteri di rappresentanza di coloro che firmano il verbale assumono rilevanza ai fini della validità del verbale di conciliazione di cui all'articolo 199 c.p.c.

Il controllo del giudice è puramente estrinseco e formale, e rappresenterà il contenuto dell'accordo alla materia del contendere riversata in giudizio, valutando che non rimangano anche dopo l'accordo aspetti in contestazione.

La giurisprudenza ritiene **eccezionale e** limitata alla **ctu contabile** l'ipotesi prevista dall'art. 199 cpc, circa l'acquisto di **efficacia di titolo esecutivo** del verbale di conciliazione avanti al ctu, eccezion fatta per la consulenza tecnica preventiva ai fini conciliativi (art. 696 *bis* cpc) che prevede analoghe disposizioni.

Giurisprudenza – art. 199 c.p.c.

- ❖ “Secondo un rigoroso indirizzo euristico, la facoltà di conciliare le parti compete al c.t.u. unicamente nelle ipotesi di esame contabile, per cui, all'infuori di tale ristretto ambito, l'accordo stipulato dalle parti e verbalizzato dal c.t.u. non integra una conciliazione giudiziale, ma soltanto un negozio transattivo idoneo a cagionare la cessazione della materia del contendere, ma insuscettibile di essere munito di efficacia esecutiva, con derivante abnormità del decreto di *exequatur* eventualmente adottato dal giudice (C. 2978/1991; C. 6204/1990; T. Monza 30.10.2006).^[1] Attualmente l'unica eccezione è quella della c.t.u. esperita ai sensi dell'art. 696 *bis*, rubricato «Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite» ed introdotto dalla L. 14.5.2005, n. 80.
- ❖ Una recente sentenza di merito sembra confermare quanto già stabilito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito più risalente: “L'accordo stipulato fra le parti e verbalizzato, in assenza del giudice, dal consulente tecnico d'ufficio, in una controversia avente ad oggetto l'esecuzione di un contratto d'opera, pur non integrando una conciliazione giudiziale con efficacia estintiva del giudizio, trattandosi di verbale redatto al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 199 cod. proc. civ. può tuttavia costituire, ove il giudice ne ravvisi gli estremi, un negozio transattivo sostanziale, idoneo a determinare la cessazione dell'originaria materia del contendere e l'insorgere di nuove obbligazioni” (cfr. Tribunale Ascoli Piceno, 31/10/2022, n. 690 la quale richiama Cassazione civile sez. II, 26/05/2008, n.13578 con specifico riferimento al contratto d'opera).
- ❖ Per giunta tale massima di legittimità (quella del 2008) è tutt'ora riportata (unicamente insieme ad una conforme del 1993) in un Codice di procedura civile commentato del 2024-2025, quindi attualmente nessun orientamento contrastante sembrerebbe essere emerso.

[1] Commentario all'art. 199 c.p.c., *One Legale*

Conciliazione «non rituale» nel sub-procedimento peritale

In conseguenza della conciliazione raggiunta nel sub-procedimento peritale che **non rientri nell' ambito degli artt. 198 cpc o 696 bis cpc**, il CTU dovrà semplicemente riferire la circostanza al giudice, trasmettendo il relativo verbale **qualora ne sia in possesso**, ovvero allegherà dichiarazione delle parti sulla effettiva cessazione della materia del contendere, e astenendosi dal proseguire le attività peritali.

Art. 200 c.p.c. - Mancata conciliazione

Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita nel termine fissato dal giudice istruttore.

Le dichiarazioni delle parti, riportate dal consulente nella relazione, possono essere valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma.

La conciliazione durante la consulenza tecnica preventiva - art. 696 bis cpc

L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, **tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.**

Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.

Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il processo verbale è esente dall'imposta di registro.

Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito. Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.

La conciliazione durante la consulenza tecnica preventiva

La consulenza tecnica preventiva ex art. 969 *bis* cpc è un istituto a vocazione prettamente conciliativa, che demanda al consulente il compito di tentare previamente il raggiungimento dell'accordo tra le parti compositivo della lite.

Se le parti si conciliano, il consulente redige il verbale di conciliazione che deposita, perché il giudice gli attribuisca **con decreto efficacia di titolo esecutivo** ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Alle parti del procedimento in oggetto è richiesto un particolare impegno conciliativo, **valutabile ex post nella regolazione delle spese di giudizio di merito** conseguente il fallimento della conciliazione

Il giudice deve limitarsi a verificare la regolarità formale del verbale di conciliazione e a negare l'esecutorietà del verbale soltanto se mancano le sottoscrizioni delle parti e del consulente.

Il comma 4 dell'art. 696 bis garantisce l'esenzione dell'imposta di registro al processo verbale di conciliazione, senza limiti di importo.

Art. 92 c.p.c. - Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese

Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'**articolo 88**, essa ha causato all'altra parte. **Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.**

Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione

Modalità di svolgimento

- Non esistono procedure stantardizzate per la gestione delle conciliazioni
- Possibilità di tentare conciliazione durante il primo incontro peritale.
- Completare le operazioni per avere una conoscenza dei temi di indagine.
- Importanza dell'ascolto di consulenti di parte, legali e parti.
- Equilibrio e pazienza sono elementi essenziali per il CTU.
- Verificare gli interessi e le necessità delle parti dal punto di vista economico, psicologico e processuale
- Distinguere la verità tecnica dalla verità processuale
- Riunione finalizzata al tentativo di conciliazione con la presenza delle parti dei CTP e dei legali.

Grazie per l'attenzione